

Jlia Pasquali Cerioli

(professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria")

Laicità *

"Laicità" *

ABSTRACT: In his brilliant work on "La laicità penale alla sfida del "secolo delle paure"» Carlo Enrico Paliero highlighted the distance between positive legal systems and a supposed (ideal-typical) archetype of 'laicità', of which the single legal system represents a "mestizo" model. The iconic image restores the complexity of any definitional challenge on 'laicità'. Law, unfolding as a practical science, has gradually managed to circumvent the obstacle through a process of empirical signification, derived, at times, from concrete needs. Therefore, it would be improper, if not arbitrary, to attempt to offer a contribution on legal 'laicità' in disregard of the events that have characterized its absence from the text of the Charter and the demands of ordinal self-protection that have determined, instead, the subsequent 'unveiling' or 'creation' of the unexpressed principle.

SOMMARIO: 1. Premessa: la laicità giuridica - 2. L'enunciazione - 3. La definizione - 4. La riscrittura.

1 - Premessa: la laicità giuridica

Nel brillante lavoro su *La laicità penale alla sfida del* "secolo delle paure"¹ Carlo Enrico Paliero ha evidenziato la distanza tra i sistemi positivi e un supposto archetipo (idealtipico) 'laico'², del quale il singolo ordinamento rappresenta un modello 'meticciato'.

^{*} Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

Destinato alla pubblicazione nel volume collettaneo *Scritti in onore di Carlo Enrico Paliero*, Giuffrè, Milano.

¹ **C.E. PALIERO**, *La laicità penale alla sfida del "secolo delle paure"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, n. 3 del 2016, p. 1154 ss.

² Rispetto al quale è d'obbligo il rimando a **P. BELLINI**, *Il diritto d'essere se stessi*. *Discorrendo della idea di laicità*, Giappichelli, Torino, 2007.

L'immagine, felicemente icastica, restituisce la complessità di ogni sfida definitoria che riguardi la 'laicità'. La parola, accanto ai termini 'laicismo', 'secolarizzazione', 'secolarismo', incarna notoriamente un significante polisemico³, che ha dato vita a una nomenclatura spuria, frutto di tralatizi intrecci storici, politici, speculativi, ideologici⁴. Partecipa, giocoforza, a simile incertezza anche la prospettiva tecnico-giuridica⁵. Tuttavia, il diritto, svolgendosi come scienza pratica⁶, è gradualmente riuscito ad aggirare l'ostacolo grazie a un processo - mai tanto prezioso - di significanza empirica, derivata, all'occasione, da concrete esigenze.

È dunque difficile avanzare pretese di appagamento teoretico generale nel fissare il concetto, ma lo si può approcciare con sufficiente confidenza attraverso le lenti disciplinari prescelte.

L'arduo compito di contribuire all'obiettivo di una "tutela linguistica del diritto", secondo la felice sollecitazione dei Curatori di questi scritti, mi risulta così, fortunatamente, semplificato. Alla voce laicità farò corrispondere il lessema frequentato negli studi di *Church and State* e *Law and Religion*, senz'altro parziale, ma culla di origine dell'omonimo principio "supremo"⁷.

Limiterò l'indagine, per ragioni di 'autenticità' del suo primo interprete, all'analisi degli orientamenti del giudice delle leggi, pur consapevole che gli apporti applicativi di maggior impatto (dunque, latamente neo-ricostruttivi) siano rinvenibili, più di recente, nella giurisprudenza di legittimità⁸, la quale pare aver guadagnato una dimestichezza in precedenza timida⁹.

³ Ne ha ricostruito un tracciato, in questo senso, **G. DALLA TORRE**, *Metamorfosi della laicità*, in **AA. VV.**, *Laicità e relativismo nella società post-secolare*, a cura di S. ZAMAGNI, A. GUARNIERI, il Mulino, Bologna, 2009, p. 143 ss.

⁴ La bibliografia in argomento è vastissima e non se ne può dare conto, nemmeno sommariamente, in questa sede. Rinvierò dunque ai soli lavori strettamente conferenti rispetto al percorso logico-argomentativo di questo breve contributo.

⁵ Malgrado gli encomiabili sforzi interpretativo-ricostruttivi, tra i primi, di **L. GUERZONI**, *Note preliminari per uno studio della laicità dello Stato sotto il profilo giuridico*, in *Archivio giuridico*, CLXXII, 1967, pp. 61 ss.

⁶ Nella prospettiva di **S. PUGLIATTI**, *Grammatica e diritto*, Giuffrè, Milano, 1978, p. 101 ss.

⁷ Con la nota sentenza 12 aprile 1989, n. 203 della Corte costituzionale.

⁸ Mi riferisco, in particolare, alle sentenze delle sezioni unite civili della Cassazione in materia di apertura alle trattative *ex* art. 8, terzo comma, Cost. (28 giugno 2013, n. 16305), matrimonio canonico trascritto (17 luglio 2014, nn. 16379 e 16380 e 31 marzo 2021, n. 9004), 'enti centrali' della Chiesa cattolica (ord. 18 settembre 2017, n. 21541), crocifisso nelle aule scolastiche (9 settembre 2021, n. 24414) e delle sezioni semplici su propaganda

Sarebbe allora improprio, se non arbitrario, cercare di offrire un contributo sulla laicità 'giuridica' prescindendo dalle vicende che ne hanno caratterizzato l'assenza dal testo della Carta e dai bisogni di auto-tutela ordinamentale che hanno determinato, invece, "disvelamento" 10 o - se si preferisce - "creazione" 11 del principio inespresso. È indubbio che la Costituzione, per evidenti ragioni storiche che qui non possiamo richiamare, si distingua, quanto alle disposizioni specificamente dedicate al fattore religioso, per una scrittura principalmente attenta al credo positivo¹². È tuttavia il rischio di una resistenza al "nucleo duro" di fini-valori "qualificanti e irrinunciabili dell'assetto costituzionale dello Stato"13, derivante dalla scelta formale di dedicare, in particolare, una disposizione di richiamo diretto ai Patti unionisti del 1929, ad aver preparato il campo all'enunciazione della laicità. Mi riferisco, segnatamente, alle sentenze degli anni Settanta con le quali i giudici della Consulta hanno inaugurato il filone sui contro-limiti¹⁴, tra i quali la categoria "enigmatica" 15, quanto alle norme di derivazione concordataria in senso stretto, dei 'principi supremi', dichiarati successivamente vincolo di legittimità alla revisione costituzionale¹⁶.

ateistica e divieto di discriminazioni (sez. I civ., ord. 17 aprile 2020, n. 7893) e autodeterminazione sanitaria del fedele (sez. III civ., ord. 23 dicembre 2020, n. 29469).

- ⁹ Segnalata da **G. CASUSCELLI**, *La "supremazia" del principio di laicità nei percorsi giurisprudenziali: il giudice ordinario*, in *Stato*, *Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (https://www.statoechiese.it), marzo 2009.
- ¹⁰ Sulle quali si sono concentrati i contributi, ad ampio spettro, raccolti nei volumi a cura di M. Tedeschi, *Il principio di laicità nello stato democratico*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996, e di R. Coppola, C. Ventrella, *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, Cacucci, Bari, 2012.
- ¹¹ Secondo la nota accezione di **R. GUASTINI**, *Se i giudici creino diritto* (in *https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2559/14.pdf*), in particolare p. 174 ss.
- ¹² Intendo, oltre al silenzio sulla laicità tra i primi dodici articoli, espressamente definiti "fondamentali", del testo, la constatazione che, di questi, il comma di uno solo, per di più concernente un dovere, è dedicato alla prospettiva ampiamente spirituale (art. 4), mentre ben due, suddivisi complessivamente in cinque commi, concernono le relazioni Stato-Chiese (artt. 7 e 8); spiccano poi l'assenza di rimandi alla libertà di coscienza insieme a quella di professare la fede (art. 19) e il divieto di discriminazione a favore unicamente degli enti "ecclesiastici" e "con fine di religione o di culto" (art. 20).
 - ¹³ Così Corte cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 238.
- ¹⁴ Si tratta delle note sentenze Corte cost., 1° marzo 1971, n. 30; Corte cost., 1° marzo 1971, n. 31; Corte cost., 1° marzo 1971, n. 32; Corte cost., 27 dicembre 1973, n. 183.
- ¹⁵ Secondo l'accezione che guida l'approfondimento di **P. FARAGUNA**, Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale, FrancoAngeli, Milano, 2015.
 - ¹⁶ Con la sent. Corte cost., 29 dicembre 1988, n. 1146.

La 'laicità dello Stato', di per sé locuzione semplice, dimostra invece attributi qualitativi complessi, in modo maggiore rispetto ai precedenti, descritti attraverso locuzioni articolate¹⁷.

Il principio supremo, meglio degli altri, dimostra gli sforzi di elaborazione organica, ineludibilmente sistematica, dei significati non scritti che, insieme alla dimensione normativa espressa della Costituzione, compongono il suo "ordine totale"¹⁸(materiale e formale). Non è un caso che la laicità sia il più mobile tra i canoni fondamentali dell'ordinamento, in virtù di un lungo, seppure non sempre lineare¹⁹, processo di scavo caratterizzato da specifiche tappe. Le possiamo riassumere in tre momenti: l'enunciazione del principio, la sua progressiva definizione attraverso caratteristiche essenziali e riflessi e la sua riscrittura nel 2017. Simile suddivisione è proposta, ovviamente, senza pretese di finitezza teorica²⁰, stante la matrice giurisprudenziale e stratificata²¹, perché di significato sotteso, ἀπόκρυφος, agli enunciati della Carta, del diritto analizzato; il quale, pur avendo superato una certa cifra di ambiguità iniziale²², vede giocoforza residuare qualche margine di incertezza dei concetti esaminati ²³.

2 - L'enunciazione

_

¹⁷ Quali "il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti" e "l'inderogabile tutela dell'ordine pubblico" (Corte cost., sent. 2 febbraio 1982, n. 18).

¹⁸ **C. MORTATI**, Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale, (ora) in Raccolta di scritti, II, Scritti sulle fonti del diritto e dell'interpretazione, Giuffrè, Milano, 1972, p. 14.

¹⁹ In argomento **L. GUERZONI**, Considerazioni critiche sul "principio supremo" di laicità dello Stato alla luce dell'esperienza giuridica contemporanea, in Il diritto ecclesiastico, 1992, pp. 86 ss.

²⁰ Come osserva **M. AINIS**, *Laicità e confessioni religiose* (in *astrid-online.it*), ottobre 2007, p. 12.

²¹ Sulla scorta di quanto emerge dallo studio di **S. SICARDI**, *Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni)*, in *AIC*, gennaio 2007.

²² Sottolineata da **G. DALLA TORRE**, *Laicità dello Stato: una nozione giuridicamente inutile?*, in *Riv. int. fil. dir.*, n. 2 del 1991, pp. 274-300.

²³ Come segnalato, in prospettiva critica rispetto a una selezione "per valori" dei principi supremi, da **N. ZANON**, *Premesse ad uno studio sui "principi supremi" di organizzazione come limiti alla revisione costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1998, in particolare pp. 1912-1913.



La laicità, nella sua qualità costitutiva dell'ordinamento formalmente inespressa, "irriducibile al normativo"24, ha richiesto un'occasione storica per guadagnare la luce. E ciò è avvenuto - come dicevo in premessa empiricamente, condizionandone il distillato. Come noto, l'occorrenza si è presentata dopo il dichiarato abbandono del principio confessionista con la revisione concordataria del 1984. L'infondatezza della questione di legittimità delle norme sull'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, ormai facoltativo per gli studenti nella prospettiva (che resta giuridicamente discussa) del suo rilievo storico-culturale, ha tratteggiato il perimetro di coinvolgimento del principio supremo a partire dalle sue implicazioni sistemiche. La nota formula avanzata dal giudice delle leggi nella sentenza n. 203 del 1989 non ne fornisce infatti, ex ante, alcuna definizione sulla quale misurare la tenuta di quelle implicazioni. La laicità 'emerge' dall'insieme di valori prodotti unitamente al combinato degli articoli 2, 3, 7, 8, 19, 20 della Costituzione, con il quale dialoga, a doppio senso, in "circolo ermeneutico"25; essa "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale". In questa pronuncia d'esordio la Corte mostra la genesi e gli effetti del principio supremo, senza, tuttavia, disegnarlo nei suoi tratti identificanti, solo desumibili dal suo incipit e dalla sua scia di impatto. Ne è derivata una ricostruzione riduttiva, spesso sbilanciata sulla rassicurante tutela del fenomeno religioso organizzato²⁶. Ciò non toglie, tuttavia, che spiccasse, sin da allora, la vitalità del principio, consistente nella carica autonoma del suo centro 'materiale' rispetto allo speculare articolato dispositivo di riferimento, costretto nel dato testuale. Il cuore riposa, dalla sua nascita, nel "regime di pluralismo confessionale e culturale" quale quadro assiologico di fondo cui parametrare ogni intervento promozionale.

La struttura primaziale della laicità nasce espressamente - a detta della Corte - da un patrimonio valoriale, fondato anzitutto sull'equilibrio contemporaneo di libertà e uguaglianza a sostegno della dignità umana, e

²⁴ Secondo l'espressione, riferita ai principi supremi, di **F. MODUGNO**, *Il problema dei limiti alla revisione costituzionale (in occasione di un commento al messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica del 26 giugno 1991)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1992, p. 1672.

²⁵ Volendo mutuare il noto concetto approfondito da **H. GADAMER**, *Wahrheit und Methode*, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1960.

²⁶ In argomento **F. ALICINO**, Laicità e bilateralità a trent'anni dalla sentenza madre. I test dell'Islam italiano e dell'ateismo militante, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit., n. 1 del 2021, p. 22 ss.



partecipa di quella natura, frutto anche di un combattuto processo evolutivo plurisecolare. D'altra parte, non potrebbe essere altrimenti, pena una sua esclusione dal "nucleo essenziale di fini e di forge"²⁷ indisponibili al potere costituito. In questa prospettiva il principio compone sostanza e procedura, scopo e metodo²⁸, al pari del principio democratico e di sovranità popolare e profana (come suggerisce lo stesso etimo $\lambda\alpha$ iκός), con il quale infatti condivide, integrandolo²⁹, un profilo irrinunciabile della forma di stato della Repubblica³⁰. In altre parole, nella laicità si manifesta il valore dell'educazione "a sopportare il dissenso"³¹ e della sintesi, da obiettivo a strumento (e *viceversa*), tra ragione pubblica e ragioni religiose (o di altre credenze, anche filosofiche e non confessionali)³².

3 - La definizione

Il giudice costituzionale ha tracciato, per la prima volta, una definizione del principio solo alcuni anni più tardi. Nella sentenza n. 334 del 1996 la Corte utilizza all'uopo, però, solo una metonimia di senso negativo: la laicità è menzionata accanto alla sua qualità principale, la "non confessionalità", resa sinonimo esplicativo. Il rimando, che mostra tracce

²⁷ La citazione è tratta da **G. SILVESTRI**, Il potere costituente come problema teorico-giuridico, in Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, n. 8 del 2004, p. 524.

²⁸ Sull'autonoma carica valoriale della laicità, non riducibile a un mero principio metodologico, o "procedurale" di sintesi, si veda **S. MONTESANO**, Dalla laicità dello Stato alla laicità per lo Stato. Il paradigma laico tra principio e valore, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit., n. 36 del 2017, nel quale l'A. dialoga con la questione, nodale, posta da **F. ONIDA**, Il problema dei valori nello Stato laico, in **AA. VV.**, Il principio di laicità nello stato democratico, cit., p. 83 ss., affrontata, tra gli altri, da **S. DOMIANELLO**, Osservazioni sulla laicità quale tecnica metodologica di produzione del "diritto giurisprudenziale", in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit., marzo 2011.

²⁹ In tema si veda **G. DI COSIMO**, *Laicità e democrazia*, in *AIC*, settembre 2007, e **A. SPADARO**, *Laicità e confessioni religiose: dalle etiche pubbliche a (laiche e religiose) alla "metaetica" pubblica costituzionale*, in *Annuario* 2007. *Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, CEDAM, Padova, 2008, p. 163 ss.

³⁰ È questa la sicura prospettiva di ricerca indicata da **G. CASUSCELLI**, *Le laicità e le democrazie: la laicità della "Repubblica democratica" secondo la Costituzione italiana*, in *Stato*, *Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2007.

³¹ Come aspetto dell'", autonomia individuale" (**C. LUZZATI**, *Il lessico della laicità*, in *Stato*, *Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2009, p. 10).

³² Sulle quali rinvio, per tutti, a **J. RAWLS**, *The Law of Peoples: With the "Idea of Public Reason Revisited"*, Harvard University Press, Cambridge, 1999.

d'origine nell'antidogmatismo³³ dei *Philosophes*³⁴, marca la distanza rispetto alla forma di stato pre-vigente. È così affermato anche a livello unilaterale, dopo il formale svuotamento pattizio dell'art. 1 del Trattato del 1929, il definitivo tramonto del confessionismo ideologico fascista; ma soprattutto, con esso, l'insuperabile refrattarietà alla commistione verticale tra potere temporale e potere religioso e l'inderogabile divieto orizzontale "di ingerenza"³⁵ tra materie, interessi e contenuti ora politici ora fideistici ³⁶, anche in presenza di obiettivi convergenti. Ogni ipotesi di negoziazione bilaterale o di collaborazione tra gli ordinamenti non deve infatti scalfire l'irriducibile estraneità dei loro "ordini", rispetto ai quali la Repubblica e le confessioni restano, per insopprimibile necessità costituzionale, reciprocamente "indipendenti e sovran[e]"37. Il giudice delle leggi precisa che la "distinzione tra ordini 'distinti' [...] caratterizza nell'essenziale" [mia l'enfasi] il principio supremo, cioè ne individua e definisce la natura e la sostanza: "la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato". L'essenza della laicità riposa dunque in questa alterità che, a partire da Stato e Chiesa cattolica (art. 7, primo comma, Cost.), assume rango assiologico fondamentale (pertanto) *erga omnes*, come tale immodificabile in senso assoluto³⁸.

Il percorso di affinamento definitorio è proseguito attraverso l'enunciazione del "riflesso" - definito tale dalla Corte - del principio. Si

³³ E dunque nella "razionalità" coessenziale al "modo" laico, secondo **S. DOMIANELLO**, *Sulla laicità nella Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 96 ss.

³⁴ Radice profonda, a partire dal razionalismo del Secolo dei Lumi, del laicismo liberale secondo un orientamento condiviso, come osserva, seppure con alcune riserve, **P. BELLINI**, *L'«idea di laicità» e la «fede degli altri»*, ne *Il tetto*, giugno 2004, p. 49 ss.

³⁵ La parola è utilizzata nella sentenza 25 maggio 1990, n. 259 della Corte costituzionale, in difesa dell',,autonomia" statutaria delle confessioni religiose, già sottolineata nella sentenza Corte cost. 21 gennaio 1988, n. 43, nella loro struttura interna.

³⁶ Si veda **P. BELLINI**, «Ordine proprio dello Stato», «ordine proprio delle Chiese», in Accademia Nazionale dei Lincei, Lectio Brevis, 11 maggio 2012; più recente, seppure in prospettiva parzialmente diversa, **S. BERLINGÒ**, Libertà di religione e laicità nella comunità politica: dalla "laicità all'italiana" alla "laicità europea", in **S. BERLINGÒ**, **G. CASUSCELLI**, Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti. Legge e religione nell'ordinamento e nella società di oggi, Giappichelli, Torino, 2020, p. 216 ss.

³⁷ Rinvio, sul punto, a **J. PASQUALI CERIOLI**, L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 2006, in particolare pp. 146 ss.

³⁸ Nella citata sentenza Corte cost., 29 dicembre 1988, n. 1146 la Corte precisa che i principi supremi "non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale".



tratta della "posizione di equidistanza e di imparzialità"³⁹ della Repubblica rispetto a tutte le confessioni religiose, che vieta distinzioni sulla base del maggiore o minore numero di fedeli (così detto criterio 'quantitativo')⁴⁰ e sulla base delle reazioni sociali conseguenti alla violazione dei diritti di una o dell'altra (così detto criterio 'qualitativo' o 'sociologico')⁴¹.

L'equidistanza e l'imparzialità sono la premessa e la risposta che la laicità offre agli stimoli interventisti a favore della libertà di religione nel rispetto dell'uguaglianza e della diversità, teleologicamente orientate a garantire un effettivo pluralismo "entro il quale hanno da convivere [...] fedi, culture e tradizioni diverse"42. La lettura del 'riflesso' è duplice. Se ne può offrire, anzitutto, un significato endiadico, riassumibile, in ultima analisi, con il concetto ancipite di neutralità⁴³, che però la Corte menziona a fatica, senza giustapporlo alla laicità⁴⁴. Oppure, è ammissibile un'interpretazione autonoma dei due termini, l'uno riferito all'attitudine 'statica' del principio: equi-distanza come risultato dell'alterità tra Stato e confessioni religiose; il secondo a quella 'dinamica': imparzialità come criterio guida nell'assicurare rilevanza agli interessi religiosi⁴⁵. A prescindere dalla prospettiva scelta, resta aporetica la recente tesi dei giudici della Consulta di affrancare la bilateralità pattizia dal sistema assiologico guidato dal principio supremo⁴⁶, che pure la coinvolge⁴⁷. L'affermata discrezionalità politica del legislatore nella cernita degli interlocutori confessionali con i quali eventualmente negoziare, secondo

³⁹ Così nella sentenza Corte cost., 20 novembre 2000, n. 508.

⁴⁰ Come già chiarito nella sentenza Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 440.

⁴¹ In questo senso la sentenza Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329.

⁴² Così, ancora, la sentenza Corte cost., 18 ottobre 1995, n. 440.

⁴³ Nella prospettiva della "neutralità per astensione" e della "neutralità interventista" descritte, proprio in rapporto alla laicità, da **C. DEL BÒ**, *La neutralità necessaria. Liberalismo e religione nell'età del pluralismo*, ETS, Pisa, 2014, p. 59 ss.

⁴⁴ Nella sentenza Corte cost., 15 luglio 1997, n. 235, la Corte sembra associare, implicitamente, il concetto di neutralità all'endiadi 'equidistanza-imparzialità' in rapporto al diritto bilaterale.

⁴⁵ Ha proposto una distinzione tra "dinamica" del processo di secolarizzazione e "statica" della distinzione storica tra laici e chierici **P. HERITIER**, *La sacra laicità*, in *Stato*, *Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2009, p. 1.

⁴⁶ Nella criticata sentenza Corte cost., 10 marzo 2016, n. 52.

⁴⁷ Rinvio, anche per ulteriori richiami, a **J. PASQUALI CERIOLI**, *Legge generale sulla libertà religiosa e distinzione degli ordini*, in *Stato*, *Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2010, in particolare p. 7 ss.



criteri di opportunità non giustiziabili, accordi o intese è frutto di un approccio normativistico. L'art. 8, terzo comma, Cost., è così ridotto a semplice fonte 'sulla produzione' e deprivato della necessaria strumentalità sistemica al valore della promozione pluralistica, in regime (appunto) di imparzialità, della singolarità religiosa; ciò, malgrado la stessa Corte avesse in precedenza sottolineato il ruolo "specifico" del diritto bilaterale a vantaggio della libertà identitaria correlata alle peculiari "esigenze" di ciascuna comunità di fede⁴⁹.

4 - La riscrittura

Gli sviluppi trentennali di giurisprudenza⁵⁰, a partire dall'emersione del principio, attraverso l'espressione di caratteristiche essenziali e riflessi, ha condotto, nella seconda decade del nuovo Millennio, alla sua riscrittura⁵¹.

Con la sentenza n. 67 del 2017⁵², la Corte costituzionale ne ha rinnovato l'enunciato chiarendo non più (unicamente) cosa essa implichi, ma definendola espressamente: la laicità è "da intendersi non come indifferenza dello Stato di fronte all'esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità". Non osta alla declaratoria contemporanea la natura suprema del principio, immodificabile nel solo "contenuto essenziale"⁵³, che infatti rispetto al precedente del 1989, meglio individuato nel 1996, resta fermo. L'aggiornamento ri-compone, in una formula unitaria che eleva la sua caratura garantista, le progressive consapevolezze del suo incessante cammino, magis ut valeat, in direzione espansiva e inclusiva. Così, allora, il coté 'positivo' della laicità italiana apre alla rilevanza non solo dei fenomeni istituzionali, tradizionalmente collettivi/organizzativi, della fede, ma di qualsivoglia altra convinzione (dalla non indifferenza dinnanzi alle "religioni" alla non indifferenza

⁴⁸ Già con la sentenza Corte cost., 20 novembre 2000, n. 508.

⁴⁹ Come osservato nella citata sentenza Corte cost., 14 novembre 1997, n. 235.

⁵⁰ Sui quali si sofferma, criticamente, **N. COLAIANNI**, *Trent'anni di laicità*, in *Stato*, *Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 21 del 2022, p. 52 ss.

⁵¹ Sul punto, sinteticamente, **J. PASQUALI CERIOLI**, Parola, ideologia e sicurezza a novant'anni dalla "legge sui culti ammessi". Dalla "libera" discussione in materia religiosa alla libertà di propaganda, in Diritto e Religioni, Quaderno monografico 1, n. 1-20, p. 222.

⁵² Ripresa nella successiva sentenza 5 dicembre 2019, n. 254.

⁵³ Così il richiamato passaggio della sentenza Corte cost., 20 dicembre 1988, n. 1146.



dinnanzi all'"esperienza religiosa", qualunque forma o dis-forma assuma). Il pluralismo, già considerato sopra il nucleo valoriale supremo del principio, oggi trova più chiara allocazione in questo senso. Il giudice delle leggi lo riconosce oggetto di "tutela"⁵⁴ indistinto (oltre, quindi, la precedente qualificazione "confessionale e culturale"), perché a supporto della "libertà di tutti", anche se di credenza non strettamente religiosa. L'imparzialità, prima "riflesso", torna alla laicità quale criterio finalistico di realizzazione dei valori sottesi, rispetto ai quali diviene misura di fedeltà assiologica nell'interpretare il sistema posto dagli articoli 2, 3, 7, 8, 19, 20 Cost., respingendo letture meramente normativistiche, come in precedenza avvenuto - si diceva - rispetto all'asserito "metodo"⁵⁵ (e non principio) della bilateralità.

In conclusione, l'ordinamento, al suo vertice, è oggi attrezzato per affrontare le sfide degli attuali anni Venti, che abbracciano visioni di autodeterminazione nel libero sviluppo della personalità dell'individuo non più limitate alla dimensione confessionale e nemmeno solo a quella religiosa, ma pure al sovra-insieme descritto dell'ambito 'spirituale' come spazio della coscienza⁵⁶. Traguardi sui quali, per esempio, misurare la rispondenza della politica del diritto, riferendoci a tematiche di attualità epocale in materie eticamente sensibili, alla "incompatibilità della tutela penale di un valore identitario con un paradigma laico di diritto penale"⁵⁷.

⁵⁴ Così **M. TOSCANO**, Crocifisso nelle aule scolastiche: una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 3 del 2020, p. 898.

⁵⁵ La parola, utilizzata dalla Corte nella richiamata sentenza Corte cost., 10 marzo 2016, n. 52, mostra con evidenza l'equivoco ermeneutico nel quale è caduto il giudice delle leggi.

⁵⁶ In argomento **G. D'ANGELO, J. PASQUALI CERIOLI**, L'emergenza e il diritto ecclesiastico: pregi (prospettici) e difetti (potenziali) della dimensione pubblica del fenomeno religioso, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit., n. 19 del 2021, pp. 77-78.

⁵⁷ Con queste parole **C.E. PALIERO**, *La laicità penale alla sfida del* "secolo delle paure", cit., p. 1190 (corsivo dell'A.).